



BANDO N. 367.552 CTER IMEM

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE PROFILO COLLABORATORE TECNICO ENTI DI RICERCA, VI LIVELLO PROFESSIONALE PRESSO L'ISTITUTO DEI MATERIALI PER L'ELETTRONICA E IL MAGNETISMO (IMEM), DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - PARMA

IL PRESIDENTE

VISTO il D.Lgs 4 giugno 2003, n. 127 *"Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche"*;

VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, *"Riordino degli Enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165"*;

VISTO il D.Lgs 25 novembre 2016, n. 218 recante *"Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*;

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 prot. 0051080/2018 del 19/07/2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento della Presidente del CNR n. 119, prot. n. 0241776 del 10 luglio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, entrato in vigore il 1° agosto 2024;

VISTO il Regolamento del Personale del CNR, emanato con decreto del Presidente del CNR prot. n. 0025035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"*, e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 12 febbraio 1991, n.171, per le parti compatibili;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi"* come modificato e integrato dal D.P.R n. 82 del 16 giugno 2023;

VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104, *"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*;

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, *"Regolamento di esecuzione della Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili"*;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"* e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 concernente *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e successive modificazioni ed in particolare l'art. 35 c. 5 bis concernente la permanenza nella sede di prima destinazione, l'art. 35 bis inserito dall'art. 1 comma



46 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, rubricato “*Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni degli uffici*” nonché l’art. 38, così come modificato dall’art. 7 della legge n. 97 del 6 agosto 2013 e l’art. 57 “*Pari opportunità*”;

VISTO in particolare l’art.35 quater c.1 del D.lgs. n.165 del 30 marzo 2001 il quale stabilisce che le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell’impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

VISTO inoltre che il medesimo articolo prevede che per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all’accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini;

VISTO inoltre l’art. 7, comma 8, del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023, stabilisce che “*per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all’accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini e sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti. Tali prove devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell’impiego...*”;

VISTO il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni; per le parti compatibili con il sottoindicato Regolamento UE 2016/679;

VISTO il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, come modificato dal D.Lgs 25 gennaio 2010 n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE;

VISTA la Legge 18 giugno 2009, n. 69 ed in particolare l’art. 32, c. 1 concernente l’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea;

VISTO il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”, come modificato dal D.Lgs 31 dicembre 2012, n. 248, concernente le riserve di posti nei concorsi pubblici in favore dei militari volontari delle Forze Armate;

VISTA la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTO il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni in Legge n. 35 del 4 aprile 2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” ed in particolare l’art. 8 c. 1;

VISTO il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione



Consiglio Nazionale delle Ricerche

dei dati), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016 ed applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018;

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016 -2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018;

VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto “Istruzione e Ricerca”, triennio 2019-2021, sottoscritto in data 6 dicembre 2022, per la parte economica;

VISTO il CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016 -2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018 e il CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2019-2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del D.P.R. 487/94 le riserve dei posti, previste da leggi speciali a favore di determinate categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ivi comprese le riserve in favore del personale interno;

VISTO l’art. 1014, comma 4 del D.Lgs 66/2010 “*Codice dell’Ordinamento Militare*” concernente le riserve a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente;

ACCERTATO che il 30% dei posti a concorso deve essere prioritariamente riservato ai volontari delle FF.AA. ai sensi dell’art. 1014, commi 1 e 3 del D.lgs. n. 66/2010;

VISTO l’art. 18 comma 4 del D.Lgs n. 40/2017, come modificato dal d.l. 22 aprile 2023 n. 44, convertito con modificazioni con Legge 21 giugno 2023 n. 74, che prevede la riserva del 15% dei posti a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito;

VISTA la Legge 21 febbraio 2025, n. 15 , di conversione con modificazioni del D.L. 27 dicembre 2024 n. 202, che ha prorogato sino al 31 dicembre 2025 il dispositivo di cui all’art. 3 comma 8 della Legge 56/2019, in base al quale le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di cui all’art. 30 del D.Lgs 165/2001;

CONSIDERATO che le posizioni lavorative per il profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, VI livello professionale di cui al presente bando sono previste nella programmazione del fabbisogno del personale del piano 2024-2026, già approvata dal Consiglio d’Amministrazione del CNR in data 19 dicembre 2023;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale prot. n. 17486 del 22 gennaio 2025 e successiva rettifica prot. n. 70243 del 10 marzo 2025 relativo all’assegnazione di complessive 91 posizioni riferite al profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca VI livello professionale;

VISTA la nota prot. n. 338073 dell’11 settembre 2025 trasmessa al Dipartimento della Funzione pubblica, concernente la comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs 165/2001;

TENUTO CONTO che l’assunzione delle unità di personale messa a concorso è condizionata dall’esito della suddetta procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.Lgs 165/2001,

DECRETA

Art. 1 - Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo



Consiglio Nazionale delle Ricerche

pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale profilo Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca VI livello professionale, **per l'espletamento delle funzioni riferite a tale profilo nella tematica indicata all'art. 4 del bando, presso l'Istituto dei Materiali per l'Elettronica e il Magnetismo (IMEM), del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Parma.**

2. La copertura del posto a concorso è subordinata all'esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs n. 165/2001.

Art. 2 - Riserve dei posti e titoli di preferenza

1. In materia di riserva dei posti e titoli di preferenza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La copertura della quota di riserva destinata ai soggetti appartenenti alle categorie di cui agli artt. 1 e 18 della legge n. 68/1999 e alle categorie ad esse equiparate per legge, verrà garantita mediante selezioni pubbliche, interamente riservate, da espletare con le modalità e nei termini indicati nella comunicazione ai sensi dell'art. 39-quater, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001.
3. Al presente bando, anche sulla base delle frazioni di riserva dei precedenti concorsi banditi dall'Ente, trova applicazione la riserva di n. 1 posto in favore dei militari volontari delle Forze Armate, ai sensi dell'art. 1014 comma 4 del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66, e successive modifiche e integrazioni.
4. Al presente bando, anche sulla base delle frazioni di riserva dei precedenti concorsi banditi dall'Ente, non trova applicazione la riserva di posti in favore di coloro che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale, prevista dall'art. 18 comma 4 del D.Lgs n. 40/2017, come modificato dal D.L. 22 aprile 2023 n. 44, convertito con modificazioni con legge 21 giugno 2023 n. 74.
5. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f) del D.P.R. n. 82/2023, tenuto conto che alla data del 31 dicembre 2024 il differenziale tra i generi del personale inquadrato nel profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca - VI livello è pari al 29% (n. 194 donne n. 357 uomini), non si applica nei riguardi di nessun genere il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o), del citato D.P.R.
6. I titoli, di preferenza a parità di merito, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione e sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale.

Art. 3 - Requisiti di ammissione

1. Per la partecipazione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di Paesi Terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
 - b) età non inferiore a 18 anni;
 - c) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva, ai sensi dell'art. 1 legge 23 agosto 2004 n. 226, per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;
 - d) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano



l'interdizione dai pubblici uffici; non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, né essere stato licenziato per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione;

- e) godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza;
- f) **possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito presso un Istituto superiore statale o legalmente riconosciuto.**

Ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.Lgs. 165/2001, i candidati in possesso del titolo di studio conseguito all'estero sono ammessi con riserva alla selezione; in caso di superamento del concorso i candidati vincitori hanno l'onere di presentare, all'Autorità competente, istanza di riconoscimento (equivalenza/equipollenza) del titolo di studio estero entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, a pena di decadenza dal procedimento di riconoscimento. I suddetti candidati dovranno comunicare gli estremi della richiesta di equivalenza/equipollenza al Responsabile del procedimento tramite ufficio.reclutamento@cnr.it entro 5 giorni successivi alla presentazione dell'istanza.

- 2. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, pena l'esclusione dal concorso, nonché all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.
- 3. La verifica dei requisiti ai fini della partecipazione al concorso è effettuata dall'Ufficio Reclutamento del Personale.
- 4. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai fini dell'accesso ai posti nella pubblica amministrazione, è richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana, il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza.

Art. 4 - Tematica

- 1. La tematica della posizione a concorso è la seguente:

Sviluppatore informatico

Sviluppo e manutenzione di applicazioni web moderne, con particolare attenzione a interfacce responsive, database e integrazione di API. Dovrà avere conoscenze e competenze nei seguenti linguaggi PHP, JavaScript, HTML, CSS, SQL e Python. Dovrà saper utilizzare i DBMS relazionali (es MySQL, PostgreSQL).

- 2. Ai candidati, oltre alle conoscenze e competenze nella tematica di cui al comma 1, vengono inoltre richieste le seguenti conoscenze/competenze:

- a) conoscenza della lingua inglese;
- b) competenze intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche e comportamentali incluse quelle relazionali e delle attitudini, ai sensi dell'art.35 quater c.1 del D.lgs. n.165 del 30 marzo 2001 e del DPR n. 82/2023;
- c) lingua italiana per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana.

La verifica delle conoscenze di cui al comma 2 dalla lett. a) alla d), sarà effettuata dalla relativa



commissione all'uopo nominata, nel corso della prova orale.

Art. 5 - Termine e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando l'applicazione informatica per il reclutamento di personale CNR, disponibile attraverso il reindirizzamento dal Portale Nazionale del reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica <https://www.inpa.gov.it>, di cui all'art. 35 ter del D.Lgs 165/2001, ovvero direttamente l'applicazione informatica per il reclutamento di personale CNR all'indirizzo <https://selezionionline.cnr.it>, seguendo le istruzioni specificate al successivo comma 6. Il candidato, entro il termine utile per la presentazione della candidatura, può modificare, integrare o eliminare, dalla procedura informatica, la propria domanda, sia in stato provvisorio sia in stato inviato (confermato).
2. Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio della domanda di partecipazione, pena l'esclusione.
3. Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di 30 giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando sul Portale Nazionale del reclutamento (<https://www.inpa.gov.it>). Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta **entro le ore 18:00** dell'ultimo giorno utile. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'invio della domanda. In caso di malfunzionamento, parziale o totale, della piattaforma su cui caricare la domanda, a seguito di accertamento, l'Ente provvederà alla proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda, corrispondente al tempo del malfunzionamento. In tal caso, l'Ente pubblica sul sito istituzionale e sul Portale Nazionale del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga.
4. Per la partecipazione al concorso i candidati devono versare un contributo di euro **10,00 euro** a titolo di diritti di segreteria. Il pagamento deve essere effettuato tramite la piattaforma pagoPA; è possibile scaricare l'avviso oppure procedere direttamente al pagamento attraverso il portale pagoPA secondo le istruzioni riportate al seguente indirizzo:
https://consigliozionaledellericerche.github.io/cool-jconon/presenta_domanda.html#pagamento-diritti-di-segreteria
5. Per la presentazione della domanda occorre procedere come di seguito indicato (avvalendosi anche del "Manuale utente" presente nella procedura informatica Selezioni Online alla voce "Altro"):
 - a) effettuare l'accesso tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID) oppure con carta d'identità elettronica (CIE). In alternativa si possono ottenere le credenziali di accesso proprietarie di questa amministrazione procedendo alla registrazione nel portale <https://selezionionline.cnr.it> utilizzando il link [Nuova registrazione](#). Coloro che hanno già partecipato ad una precedente selezione attraverso il medesimo sito, devono usare le credenziali già in loro possesso, senza effettuare una nuova registrazione;
 - b) compilare la domanda ed inserire le dichiarazioni indicate nel successivo art. 6;
 - c) allegare il ***Pdf di un documento di identità in corso di validità***;
 - d) allegare il ***Pdf del curriculum strutturato***, redatto seguendo il modello di cui **all'allegato 1**) come indicato all'art. 10 comma 1 del bando;
 - e) dichiarare (*apponendo la spunta sul "sì" nell'apposita casella*), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, che quanto contenuto nella domanda di partecipazione e nel curriculum, comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifico/tecnologica, corrisponde a verità;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

- f) autorizzare (*apponendo la spunta sul “sì” nell’apposita casella*), il trattamento dei dati personali nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679, il D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, (*informativa presente nella piattaforma Selezioni Online nel menù “Documentazione”*);
 - g) dichiarare (*apponendo la spunta sul “sì” nell’apposita casella*) di aver preso atto che la prova orale prevede anche la verifica delle competenze intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche e comportamentali incluse quelle relazionali e delle attitudini di cui all’art. 4 comma 2 lett. c);
 - h) inserire la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria tramite la piattaforma pagoPA, scaricando l’apposito avviso, oppure selezionare l’opzione “paga avviso pagoPA”. Successivamente al pagamento la piattaforma resta in attesa della notifica che viene caricata nella domanda come ricevuta di pagamento; tale operazione è da effettuare entro la scadenza del presente bando;
 - i) confermare ed inviare definitivamente la domanda per ricevere la conferma della corretta sottomissione.
6. Il sistema informatico invia conferma della corretta sottomissione della domanda all’indirizzo e-mail di registrazione del candidato.
7. Le domande che non vengono confermate ed inviate definitivamente nella procedura, come indicato al comma 5 lett. i), rimangono in stato provvisorio e pertanto sono nulle.

Art. 6 - Domanda di partecipazione

1. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:
 - ✓ cognome e nome, data e luogo di nascita;
 - ✓ residenza o domicilio (se diverso dalla residenza) e codice fiscale;
 - ✓ cittadinanza;
 - ✓ se cittadino italiano, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - ✓ se cittadini stranieri, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza (ad eccezione dei candidati titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);
 - ✓ di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; in caso di condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati diversi, gli estremi delle condanne riportate (tipologia, data del provvedimento, Autorità che lo ha emanato);
 - ✓ di non avere in corso procedimenti penali di cui si è a conoscenza ovvero procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale; in caso contrario, indicare i procedimenti penali, i procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la data del provvedimento e l’Autorità che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
 - ✓ il titolo di studio posseduto, la data di conseguimento, la votazione riportata, l’Istituto che lo ha rilasciato, nonché gli estremi dell’eventuale provvedimento di equiparazione;
 - ✓ l’eventuale necessità per i soggetti di cui all’art. 20 della legge 104/1992, in relazione alla



Consiglio Nazionale delle Ricerche

- ✓ propria disabilità, di ausili e/o tempi aggiuntivi, per l'espletamento delle prove;
 - ✓ l'eventuale necessità, in relazione alla propria disabilità, di ausili e/o tempi aggiuntivi, per l'espletamento delle prove ovvero la necessità che vengano adottate le misure previste dall'articolo 3 comma 2 lett. f) del D.P.R. 487/1994 per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA);
 - ✓ gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli stessi;
 - ✓ di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, né essere stato licenziato per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione;
 - ✓ per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, la posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana;
 - ✓ l'appartenenza eventuale ad una categoria di riserva di posti previste dalla normativa vigente;
 - ✓ il possesso di eventuali titoli di preferenza a parità di merito previsti dalla normativa vigente;
 - ✓ per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - ✓ l'indirizzo PEC personale del candidato, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative alla selezione;
 - ✓ un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica ordinaria.
2. Le comunicazioni inerenti alla presente procedura saranno inviate all'indirizzo PEC personale del candidato; in caso di mancato inserimento dell'indirizzo PEC personale sarà utilizzato l'indirizzo di posta elettronica ordinaria, in tale ultimo caso il mancato recapito delle comunicazioni è di diretta responsabilità del candidato. Il CNR non assume alcuna responsabilità dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo PEC e/o di posta elettronica ordinaria indicati nella domanda.

Art. 7 - Esclusione dal concorso

1. Costituiscono motivi di esclusione d'ufficio:
 - a) la presentazione della domanda e dei relativi allegati con modalità diverse da quelle indicate all'art. 5;
 - b) il mancato possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 3;
 - c) il mancato pagamento dei diritti di segreteria di cui all'art. 5 comma 4.I candidati non esclusi sono comunque ammessi al concorso con riserva.
2. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, l'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile e amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del predetto D.P.R., ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
3. Il Responsabile del procedimento può disporre in qualunque momento l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della selezione, l'Amministrazione dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione stessa; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di



Consiglio Nazionale delle Ricerche

partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Art. 8 - Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del CNR ed è composta da tre a cinque componenti, di cui uno con funzioni di Presidente e da due a tre supplenti.
2. Il decreto di nomina è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR: agli indirizzi <https://www.urp.cnr.it> e <https://selezionionline.cnr.it>.
3. In caso di motivata rinuncia o di indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra un componente supplente; alla relativa sostituzione si provvede con decreto della Presidente del CNR.
4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.
5. Le eventuali istanze di ricazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura civile, devono essere proposte alla Presidente del CNR nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricazione dei commissari. Il rigetto dell'istanza di ricazione non può essere dedotto come causa di successiva ricazione.
6. Nel corso della prima riunione, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, la Commissione procede alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d'esame.
7. Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013, modificato dall'art. 18 del D.Lgs n. 97 del 25 maggio 2016 integrato dall'art.1 c. 145 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente. Le tracce delle prove sono pubblicate successivamente allo svolgimento della stessa.
8. Entro quindici giorni successivi alla valutazione dei titoli la commissione predispone la graduatoria finale di merito, sommando i punteggi conseguiti dai candidati nelle singole prove d'esame e nella valutazione dei titoli.
9. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro il termine di 180 giorni dalla data di conclusione della prova scritta a contenuto teorico-pratico. L'inosservanza del termine massimo di sei mesi dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione.

Art. 9 - Titoli valutabili, punteggi

1. La Commissione esaminatrice provvede, nel corso della prima riunione, a determinare i criteri per la valutazione dei titoli di cui alle lett. a) b) del successivo comma 2, nonché della prova scritta a contenuto teorico-pratico e della prova orale.
2. Per la valutazione dei titoli, la commissione dispone di **30 punti** complessivi così ripartiti:
 - a) **Curriculum** **max punti 24**
 - b) **Titolo di studio, corsi professionali** **max punti 6**
 - a) Il curriculum sarà valutato tenendo conto della attinenza e rilevanza delle attività svolte e delle esperienze maturate in relazione al profilo professionale a concorso e delle competenze richieste per la specifica tematica indicata nell'art. 4, mediante la formulazione di un giudizio



Consiglio Nazionale delle Ricerche

complessivo motivato e l'attribuzione del relativo punteggio, sino al massimo suindicato, sulla base degli specifici criteri definiti dalla commissione.

- b) Sarà considerato il punteggio con il quale il titolo di studio è stato conseguito, nonché valutati ulteriori titoli di studio superiori, i corsi professionali attinenti alle attività della tematica prescelta tra quelle indicate nell'art. 4 del bando, con l'attribuzione degli specifici punteggi per il singolo titolo, sino al massimo suindicato, sulla base degli specifici criteri definiti dalla commissione.

Art. 10 - Curriculum - Dichiarazioni sostitutive

1. I candidati devono presentare un curriculum di tipo strutturato in formato Pdf, compilato seguendo le istruzioni di cui all'**allegato 1)**.

È preciso onere del candidato riportare tutte le informazioni necessarie per la valutazione dei titoli come previste nelle diverse parti del suddetto allegato.

Le dichiarazioni prive degli elementi essenziali per la valutazione non saranno prese in considerazione dalla Commissione.

2. Per tutte le tipologie di titoli, i candidati devono fare riferimento ad atti certi identificabili con i singoli elementi di riferimento, quali: data, protocollo (motivare qualora non esistenti), persona fisica o giuridica che ha rilasciato l'atto, etc., nonché corredati da informazioni utili per la valutazione, quali: natura e durata dell'incarico, ruolo svolto dal candidato.
3. Ai sensi dell'art. 40 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'art. 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, è fatto divieto di esibire alle pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi, certificati concernenti stati, fatti e qualità personali che sono, pertanto, sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR.
4. Le informazioni contenute nella domanda di partecipazione, nel curriculum strutturato, sono attestate dal candidato con le modalità indicate dall'art. 5 comma 6 lettera f) del presente bando.
5. Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, ovvero nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
6. L'Amministrazione procede ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.

Art. 11 - Esami

1. Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati devono esibire un valido documento di identità personale. I candidati che non si presentano a sostenere le prove d'esame nei giorni stabiliti decadono da ogni diritto alla partecipazione.
2. Gli esami si articolano in:
 - a) **una prova scritta a contenuto teorico-pratico** diretta ad accertare le competenze del candidato **nell'ambito della tematica concorsuale di cui all'art. 4 comma 1 del bando;** la prova scritta a contenuto teorico-pratico consisterà in un elaborato, composto da uno o più quesiti.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

- b) **una prova orale**, finalizzata alla verifica delle conoscenze teoriche **nell'ambito della tematica concorsuale di cui all'art. 4 comma 1 del bando**, nonché una discussione sulle esperienze professionali; la prova orale è diretta anche ad accertare le conoscenze/competenze di cui all'art. 4 comma 2.

In riferimento all'accertamento delle competenze intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche e comportamentali incluse quelle relazionali, e delle attitudini di cui all'art. 4 comma 2 lett. b) si specifica che nella fase conclusiva della prova orale, a ciascun candidato, sarà somministrato un questionario suddiviso in quattro scale, volte ad accertare: autoefficacia, proattività, apertura al cambiamento e capacità di lavorare in gruppo; ad ogni scala corrisponde un sottogruppo di domande specifiche.

Per la valutazione delle prove d'esame, la Commissione dispone dei seguenti punti:

- ✓ **40 punti per la prova scritta a contenuto teorico-pratico**
- ✓ **30 punti per la prova orale**

3. Ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. 487/1994, come modificato e integrato dal D.P.R. 82/2023, ogni comunicazione ai candidati concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso il Portale Nazionale del reclutamento "inPA" all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it> ovvero direttamente nell'applicazione informatica per il reclutamento di personale CNR all'indirizzo <https://selezionionline.cnr.it>.
4. Le date e i luoghi di svolgimento delle prove sono resi disponibili almeno 15 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse. Il calendario delle prove è altresì pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche all'indirizzo <https://www.urp.cnr.it>.
5. Le convocazioni alla prova scritta sono effettuate almeno quindici giorni prima della data della prova anche tramite inoltre di una comunicazione individuale attraverso la piattaforma <https://selezionionline.cnr.it>.
6. Alla prova orale sono ammessi i candidati che conseguono nella prova scritta un punteggio non inferiore a **28/40**; gli esiti della prova in argomento sono resi disponibili in un'area riservata a cui il candidato potrà accedere collegandosi alla piattaforma <https://selezionionline.cnr.it> ovvero per reindirizzamento dal Portale Nazionale del reclutamento <https://www.inpa.gov.it>.
7. Le convocazioni alla prova orale sono effettuate almeno quindici giorni prima della data della prova anche tramite inoltre di comunicazione individuale attraverso la predetta piattaforma CNR; nella lettera di convocazione viene data comunicazione del punteggio riportato nella prova scritta e delle modalità di svolgimento della prova orale.
8. La prova orale è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a **21/30** ed un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della lingua inglese, della lingua italiana per i candidati di cittadinanza straniera, nonché accertamento del possesso delle competenze di cui all'art. 4 comma 2 lett. b) del presente bando.
9. L'Amministrazione si riserva di svolgere la prova orale in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle telecomunicazioni e la loro tracciabilità.
10. Al termine di ciascuna seduta relativa alla prova orale la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede della prova sino al termine di ciascuna giornata d'esame, nonché reso disponibile in un area di accesso riservata, nel Portale Nazionale del reclutamento del Dipartimento della



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Funzione Pubblica <https://www.inpa.gov.it>, ovvero direttamente nella applicazione informatica per il reclutamento di personale CNR all'indirizzo <https://selezionionline.cnr.it>.

11. La valutazione dei titoli è effettuata successivamente alla chiusura di tutte le sedute dedicate alla prova orale e nei riguardi dei soli candidati che hanno superato tale prova.

Art. 12 - Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati

1. I candidati diversamente abili, che richiedano - ai sensi dell'art. 20 della legge 104/1992 - la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, dovranno documentare il proprio stato di disabilità con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'A.S.L. di riferimento o da struttura pubblica equivalente. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che la disabilità determina in funzione delle prove di concorso.
2. I candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), che richiedano l'adozione delle misure previste dall'articolo 3 comma 2 lett. f) del D.P.R. 487/1994, dovranno presentare la certificazione rilasciata dalla competente struttura medico sanitaria, dalla quale risulti il DSA ovvero i DSA.
3. La documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovrà essere trasmessa a mezzo PEC alla Direzione Centrale Risorse Umane - Ufficio Reclutamento del Personale all'indirizzo concorsi@pec.cnr.it entro e non oltre i venti giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, unitamente alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati sensibili.
4. Ai fini di cui ai commi precedenti, il candidato nella domanda di partecipazione online dovrà dichiarare di volersi avvalere delle relative misure. La concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta è rimessa alle valutazioni della commissione esaminatrice. In ogni caso, i tempi aggiuntivi eventualmente concessi non potranno eccedere il 50% del tempo assegnato per le prove.
5. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero giustificare la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione e adeguatamente documentate, con certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, che sarà valutata dalla competente commissione esaminatrice.
6. Al fine di assicurare la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto a causa dello stato di gravidanza o allattamento, previa comunicazione da parte delle interessate, da inviare via PEC alla Direzione Centrale Risorse Umane - Ufficio Reclutamento del Personale all'indirizzo concorsi@pec.cnr.it almeno 10 giorni prima della data prevista per le prove, verranno adottate misure di carattere organizzativo, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone, ferma, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento.

Art. 13 - Regolarità degli atti - Approvazione graduatoria e nomina del vincitore

1. Il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale, previo accertamento della regolarità della procedura, approva con proprio provvedimento la graduatoria di merito formulata dalla commissione e nomina il vincitore.
2. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il Dirigente, rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la loro regolarizzazione, stabilendone un termine.
3. La graduatoria è formata secondo l'ordine del punteggio totale conseguito da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94



Consiglio Nazionale delle Ricerche

e ss.mm.ii, dichiarate dal candidato nella domanda di partecipazione e mediante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestanti il possesso dei predetti titoli alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione. Si applica quanto previsto dall'articolo 16 del D.P.R. 487/1994.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è pubblicato sul Portale Nazionale del reclutamento <https://www.inpa.gov.it> sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche <https://www.urp.cnr.it> e <https://selezionionline.cnr.it>.
5. La graduatoria rimane vigente per un termine di due anni dalla data di approvazione.

Art. 14 - Assunzione in servizio

1. Il vincitore sarà assunto, presso la struttura destinataria della posizione a concorso, con contratto di lavoro a tempo indeterminato al VI livello professionale - profilo Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, con il trattamento economico previsto dal vigente CCNL del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2016 -2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018 e dal vigente CCNL del Comparto "Istruzione e Ricerca" 2019-2021 sottoscritto in data 18 gennaio 2024, e per la parte economica dal CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Triennio 2019- 2021, sottoscritto in data 6 dicembre 2022.
2. Il vincitore nominato che, senza giustificato motivo, non avrà preso servizio nel termine stabilito sarà dichiarato decaduto dall'assunzione e dalla graduatoria.
3. Il vincitore dovrà rimanere in servizio presso la sede della struttura di assegnazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del bando, per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi dell'art. 35 comma 5-bis del D.Lgs 165/2001.
4. Il vincitore dovrà presentare, nei modi e nei tempi previsti dal competente dall'Ufficio Gestione Risorse Umane - Unità Contratti di lavoro, la documentazione che verrà richiesta con la lettera di assunzione, inclusa la dichiarazione del possesso dei requisiti, previsti dall'articolo 3 del bando, al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro.
5. Sulla base di quanto previsto dall'art. 55 quater del D.Lgs 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, in caso di falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, trova applicazione la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.
6. In caso di rinuncia alla presa di servizio nella sede della struttura destinataria delle posizioni, sarà disposta la decadenza del vincitore e la nomina dei candidati collocati nella graduatoria di merito, sino alla copertura della posizione a bando.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente bando, ivi compreso l'eventuale utilizzo della graduatoria e per la successiva eventuale instaurazione del rapporto di lavoro come specificatamente indicate nell'informativa contenuta nel modulo di cui all'art. 5 comma 6 lettera g) del bando.
2. I dati saranno trattati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche - Piazzale Aldo Moro n. 7 - 00185 Roma, in qualità di Titolare del trattamento in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al D.Lgs 196/2003.
3. Il punto di contatto presso il Titolare è il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale (tel. 0039.06/4993.2172/2140 - fax 0039.06/4993.3852 e-mail: ufficio.reclutamento@cnr.it - PEC:



Consiglio Nazionale delle Ricerche

concorsi@pec.cnr.it).

4. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura concorsuale.
5. L'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, come specificati nell'informativa contenuta nel modulo indicato al comma 1, che possono essere esercitati nei modi indicati nello stesso modulo

Art. 16 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti del concorso, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, viene esercitato con le modalità di cui all'art. 10 del provvedimento organizzato con n. 22 del 18 maggio 2007, come integrato e modificato dal provvedimento n. 62 dell'8 novembre 2007 (consultabili sul sito CNR <https://www.urp.cnr.it> sezione "utilità") e con le limitazioni di cui all'art. 12 dello stesso.
2. L'avviso di ricevimento di istanze di accesso agli atti del concorso sarà pubblicato sul sito CNR nell'area concorsi e sul portale unico del reclutamento.
3. Tale pubblicazione assolve ogni obbligo di comunicazione ai sensi della normativa di riferimento. Il CNR non è tenuto, pertanto, a procedere ad alcuna notifica individuale ai partecipanti.

Art. 17 - Responsabile del Procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale della Direzione Centrale Gestione delle Risorse del CNR - Piazzale Aldo Moro n. 7 - 00185 Roma (tel. 06 4993.2172/3686 - e-mail: ufficio.reclutamento@cnr.it).

Art. 18 - Pubblicità e diffusione

1. Il presente bando è pubblicato sul Portale Nazionale del reclutamento <https://www.inpa.gov.it>, sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche <https://www.urp.cnr.it> e nel Sistema di Selezioni Online CNR <https://selezionionline.cnr.it>.

Art. 19 - Norme di salvaguardia

1. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche si riserva la facoltà di annullare o revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione del vincitore, il numero dei posti in aumento, sospendere l'assunzione del vincitore in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, di differire o ritardare l'assunzione di personale.

Art. 20 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse, nonché le leggi vigenti in materia.

IL PRESIDENTE